



## **COMUNE DI CANNERO RIVIERA**

**PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB)**  
Piazza Municipio n° 14 – 28821 Cannero Riviera  
Tel. 0323 / 788091 – Fax 0323 / 788127 - P.I. 00422710038  
[ufficiotecnico@comune.cannoriviera.vb.it](mailto:ufficiotecnico@comune.cannororiviera.vb.it)

### **ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI POSTI BARCA IN CONCESSIONE DEMANIALE PRESSO LO SCIVOLO A LAGO IN ZONA "HAPIMAG" PER IMBARCAZIONI DI USO PRIVATO PER IL PERIODO 2019/2028.**

#### **PREMESSO :**

- che in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 6 del 23/01/2019, resa immediatamente eseguibile e della Determinazione adottata dal Responsabile del Servizio n. 85 del 24/04/2019 mediante le quali è stata disposta la redazione di un Bando Pubblico per l'assegnazione in concessione di beni del demanio, precisamente n. 12 posti barca presso lo scivolo a lago in zona Hapimag (rampa di alaggio) per il periodo 2019/2028;
- che con la stessa Deliberazione G.C. n. 6 del 23/01/2019 è stato approvato il Disciplinare di concessione;

VISTA la L.R. 17/01/2008 n. 2 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", in particolare l'art. 30, comma 1, lettera f), che ha abrogato, tra gli altri, la lettera b), comma 1, dell'art. 98 della L.R. 26/04/2000 n.44 nella parte relativa alla disciplina dei porti turistici o delle aree a lago d'interesse comunale;

DATO ATTO che in sede di Conferenza dei Sindaci della "Gestione Associata Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola" della quale fa parte anche il Comune di Cannero Riviera, tenutasi in data 3.11.2009 e in data 11.11.2009 i Sindaci dei Comuni aderenti alla Gestione Associata hanno stabilito alcuni criteri di indirizzo, tra i quali l'approvazione della gestione separata dei porti turistici e delle aree a lago di interesse comunale in capo ai singoli Comuni, precisando che a fronte della soddisfacente gestione amministrativa, attuata sotto la vigenza dell'art. 98 della L.R. 26/4/2000 n.44, la riscossione dei canoni demaniali derivanti dalla gestione dei porti e/o spazi analoghi, confluirà in un capitolo separato al fine di agevolare la liquidazione per l'intera quota di spettanza ad ogni singolo Comune;

DATO ATTO altresì che la Conferenza dei Sindaci della "Gestione Associata Bacino Maggiore Provincia VCO" nella seduta del 09/09/2010, ha stabilito di trasmettere una nota alla Regione Piemonte nella quale evidenziare che i Comuni del Bacino Maggiore Provincia VCO ritengono soddisfacente la gestione amministrativa dei porti e spazi analoghi di interesse comunale, attuata da ogni singolo Comune, sotto la vigenza dell'art. 98 della L.R. 44/2000 e come già espresso con nota prot. n. 4533 dell'11.11.2009, hanno interesse a mantenere una gestione separata degli stessi in capo a ogni singolo Comune, anche per quanto riguarda i canoni di concessione, poiché l'applicazione delle tariffe unitarie del Regolamento 13/R, rispetto a quanto stabilito in precedenza con i regolamenti comunali, comporta ovvie problematiche con l'utenza, anche con riferimento alle diverse realtà comunali.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **RENDE NOTO :**

- Che l'Amministrazione Comunale, intende procedere, mediante Asta pubblica, ai sensi all'art. 73 lett. c) del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, alla concessione d'uso di n. 12 posti d'ormeggio, di circa mq. 15 cad. (mt. 6 x 2,5), ubicati presso lo scivolo a lago esistente in zona Hapimag di Cannero Riviera (rampa di alaggio), in concessione demaniale, debitamente delimitati e numerati dal Comune stesso, da destinare all'attracco di imbarcazioni private, per il periodo 2019-2028.
- Che l'affidamento in concessione verrà effettuato sulla base delle modalità, delle indicazioni, delle prescrizioni e quanto altro previsto dal presente Bando, nonché dal Disciplinare di concessione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 23/01/2019 e dal Regolamento regionale recante: "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese - art. 4, comma 1, lett. j) della L.R. 17/01/2008 n. 2", approvato con D.P.G.R. 28/07/2009 n. 13/R;

**PER TANTO :**

- il giorno **mercoledì 22/05/2019** presso la Sede Comunale di Cannero Riviera, in seduta pubblica, si procederà all'asta pubblica per l'affidamento in uso mediante concessione d'uso di n. 12 posti d' ormeggio di circa mq. 15 caduno ( m. 6 x 2,5 ), posti presso lo scivolo a lago esistente in zona Hapimag di Cannero Riviera (rampa di alaggio), in concessione demaniale, debitamente delimitati e numerati dal Comune di Cannero Riviera, da destinare all'attracco di imbarcazioni private, per il periodo 2019-2028, per la durata di anni **9 (nove)**, decorrenti dalla data di comunicazione della assegnazione, che costituisce momento di consegna formale del bene, con scadenza al 31 Dicembre 2028.

- L'asta seguirà con il metodo di cui all'art.73 lett. c) del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76 dello stesso R.D. n. 827/1924, ovvero presentazione di offerte segrete in aumento rispetto all'importo del canone annuo di concessione fissato in **€. 360,00** = (a base di gara per imbarcazioni di lunghezza massima pari a 6 metri) e in **€. 450,00=** (a base di gara per imbarcazioni oltre 6 metri con un massimo consentito di 8 metri), al netto di eventuali oneri previsti dalle norme vigenti e dalle spese contrattuali, previa verifica della sussistenza dei requisiti essenziali per la partecipazione alla gara stessa e con aggiudicazione all'offerente che avrà presentato la migliore offerta.

- Si precisa che il canone sopra indicato è stato determinato sulla base delle tabelle unitarie del Demanio Idrico della navigazione interna, che per le aree a terra adibite allo stazionamento di unità di navigazione nei porti o strutture pubbliche individua con un canone annuo pari a 24,09 €/mq. (quindi per uno stallo di circa 15,00 mq. corrisponde a €. 361,35 arrotondato a €. 360,00);

- La commissione di gara, nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dall'asta pubblica.

Non saranno ammesse alla gara le offerte:

- a) Le cui buste interne non siano state debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
- b) Le cui offerte non abbiano i requisiti richiesti;
- c) Che risultino mancanti, incomplete o irregolari anche in uno solo dei documenti prescritti dal bando;
- d) Che l'offerta si riferisca solo ad una parte del servizio, o sia condizionata o indeterminata.

- Non sono ammesse offerte in ribasso.

- Le modalità di assegnazione sono meglio precisate dal relativo disciplinare, così come il canone di concessione corrisponderà all'offerta effettuata dall'aggiudicatario, al quale dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 3 del Disciplinare regolante la concessione.

- La concessione avrà scadenza il **31 dicembre 2028**.

- L'aggiudicazione avverrà con il seguente criterio :

1. assegnazione dei posti dal n. 1 al n. 12 in ordine di offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, procedendo dall'esterno verso l'interno della rampa di alaggio rispettando la numerazione individuata dall'Amministrazione comunale, come indicato nella planimetria allegata;
2. eventuali offerte oltre il numero dei posti disponibili resteranno in graduatoria come riserve e potranno trovare aggiudicazione in caso di rinunce per l'intero arco dei nove anni;
3. i posti saranno forniti con delimitazione e numerazione a carico del Comune di Cannero Riviera, è consentita la collocazione di argani o verricelli manuali per agevolare le operazioni di alaggio a carico concessionari, da rimuoversi in caso di cessazione della concessione stessa o su richiesta specifica per necessità del Comune;
4. le imbarcazioni ivi ubicate potranno essere protette con teli cerati strettamente fissati alle barche stesse, è vietato ogni altro manufatto atto alla copertura e protezione;

- La concessione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni :

- a. manutenzione e pulizia del tratto in concessione;
- b. l'occupazione deve essere limitata al solo spazio assegnato;
- c. lo spazio assegnato e occupato deve essere tenuto costantemente pulito e ordinato e in condizioni dignitose;

d. l'accesso da lago ai suddetti posti in concessione dovrà avvenire a motore spento sino al limite dei 200 metri dalla riva, adoperando ogni attenzione e cautela, tenendo conto che lo specchio lacuale adiacente gli spazi riservati alla balneazione

- Inoltre il concessionario dovrà dichiarare di aver preso piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area da prendere in concessione.

- L'offerta, in lingua italiana, dovrà essere predisposta in conformità allo schema sotto riportato. La stessa dovrà pervenire all'ente appaltante inderogabilmente, pena esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 20 maggio 2019**, mediante consegna a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Cannero Riviera. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami di sorta.

- Il plico di gara da consegnare deve essere così composto :

**Busta Grande**, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovranno essere riportati :

\* l'indirizzo del destinatario, ovvero : Comune di Cannero Riviera, Via Municipio n. 14 – 28821 Cannero Riviera;

\* i dati del mittente : .....

\* la seguente dicitura : L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI POSTO BARCA D'ORMEGGIO IN ZONA HAPIMAG ”.

- All'interno della suddetta Busta, dovranno essere inserite n. 2 buste più piccole :

**Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** costituita da quanto segue :

a) **Domanda di partecipazione alla gara** sottoscritta dal partecipante (se persona fisica) o dal legale rappresentante (in caso di ente o persona giuridica), accompagnata da fotocopia di documento di identità, redatta in conformità al modello allegato alla presente;

b) **Deposito cauzionale provvisorio** pari ad Euro 100,00 (euro cento/00). La costituzione del deposito cauzionale provvisorio potrà essere effettuata mediante :

b.1 **Quietanza del versamento** della somma di Euro 100,00 presso la Tesoreria Comunale – BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Cannobio – IBAN : IT 96 W 05696 45270 000005900X49 – SWFT : POSOIT22;

b.2 **Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa** attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari ad Euro 100,00. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la clausola di pagamento e dovrà essere redatta sulla base dello schema tipo previsto dalla legge;

c) **Dichiarazione imbarcazione** mediante autocertificazione del partecipante con la quale dichiara :

- di possedere un'imbarcazione di tipo ..... Modello ..... targa ..... della lunghezza di ml. ....;

- di essere il legittimo proprietario dell'imbarcazione;

- che la barca in argomento risulta regolarmente assicurata presso .....

- di essere consapevole che è fatto divieto di subaffitto dello spazio eventualmente assegnato in concessione;

La **Busta A**, all'interno della quale è racchiusa la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà recare al suo esterno la seguente dicitura : “ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI POSTO BARCA D'ORMEGGIO IN ZONA HAPIMAG – **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** ”. La stessa dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

**Busta B – OFFERTA ECONOMICA**, in bollo da €. 16,00=, redatta utilizzando il modulo già predisposto dalla Stazione appaltante. L'offerta dovrà contenere: l'indicazione in cifre ed in lettere dell'aumento percentuale offerto rispetto al canone annuo di concessione di **€. 360,00=** o di **€. 450,00=** posti a base di gara, in funzione della lunghezza dell'imbarcazione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile del partecipante. La **Busta B**, all'interno della quale è racchiusa l' **OFFERTA ECONOMICA** dovrà recare al suo esterno la seguente dicitura : “ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI POSTO BARCA D'ORMEGGIO IN ZONA HAPIMAG – **BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA** ”. La stessa dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Schema :



Nel caso in cui l'aggiudicatario non dovesse presentarsi alla stipula dell'atto o non dovesse prestare le garanzie di cui sopra, l'Ente tratterrà a titolo di risarcimento danni e rimborso spese il deposito cauzionale versato e l'aggiudicazione decadrà automaticamente.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si osservano le norme del Regolamento Generale per l'Amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. n. 827/24, nonché si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare il R.D. 30.03.1952 n. 327 "Codice della navigazione", il D.P.R. 08.06.1949 n. 631 "Regolamento di Navigazione interna", la L.R. 17/01/2008 n. 2 e il "Regolamento regionale recante : "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese" (art. 4, comma 1, lett. j) della L.R. 17/01/2008 n. 2 approvato con D.P.G.R. 28 luglio 2009 n. 13/R e il disciplinare di concessione approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 23/01/2019 ;

#### ALTRE INFORMAZIONI :

- Copia dell'Assicurazione della Barca dovrà essere depositata agli atti del Comune prima della stipula della Concessione così come la documentazione fotografica;
- la concessione non potrà essere subappaltato né ceduto a terzi;
- tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti e nessuna esclusa (imposte, tasse, diritti di segreteria, bolli, tassa di registro ecc.) saranno a carico del concessionario;
- per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;
- Responsabile del servizio: Geom. Stefano Ferrari - telef. 0323/788.091.

La documentazione relativa all'asta (Bando, disciplinare, Domanda di ammissione alla gara e unito modulo di autocertificazione, schema di Offerta economica), disponibile presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico (martedì - venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00) ovvero reperibili sul sito internet del Comune di Cannero Riviera all'indirizzo : [www.comune.canneroriviera.vb.it](http://www.comune.canneroriviera.vb.it)

Cannero Riviera, Lì 24/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Stefano Ferrari

#### Allegati :

- DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA
- SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

**ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI POSTI BARCA IN CONCESSIONE  
DEMANIALE PRESSO LO SCIVOLO A LAGO IN ZONA "HAPIMAG" PER  
IMBARCAZIONI DI USO PRIVATO PER IL PERIODO 2019/2028.**

**Domanda di partecipazione :**

Al Comune di **CANNERO RIVIERA**  
Via Municipio n. 14  
28821 CANNERO RIVIERA

Il sottoscritto.....

nato il..... a .....

residente a .....

in Via .....n° .....

telefono ..... cell. ....

mail: .....

in qualità di.....

della Ditta.....

con sede in.....

con codice fiscale n.....

con partita IVA n.....

con la presente porge rispettosa

**domanda di partecipazione**

Al fine di essere ammesso all'asta pubblica in oggetto.

Al riguardo dichiara di aver preso piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area da prendere in concessione.

Allega la documentazione prevista dal Bando di Gara.

Distinti saluti.

Data \_\_\_\_\_

firma :

Marca da bollo

da €. 16,00

**ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI POSTI BARCA IN CONCESSIONE  
DEMANIALE PRESSO LO SCIVOLO A LAGO IN ZONA "HAPIMAG" PER  
IMBARCAZIONI DI USO PRIVATO PER IL PERIODO 2019/2028.**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della Ditta (ragione sociale) \_\_\_\_\_

con sede legale \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**O F F E R T E**

per l'affidamento in concessione di uno spazio barca per un'imbarcazione della lunghezza di ml. ..... presso lo scivolo a lago in zona Hapimag per attracco imbarcazioni da adibire in concessione a privati, per il periodo 2012/2017, il seguente aumento percentuale rispetto al canone annuo di concessione previsto dal bando come base di gara :

Aumento percentuale del \_\_\_\_\_ % in cifre  
\_\_\_\_\_ % in lettere

rispetto al canone base di €. ....

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante



## **COMUNE DI CANNERO RIVIERA**

**PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VB)**  
Piazza Municipio n° 14 – 28821 Cannero Riviera  
Tel. 0323 / 788091 – Fax 0323 / 788127 - P.I. 00422710038  
[ufficiotecnico@comune.cannoriviera.vb.it](mailto:ufficiotecnico@comune.cannoriviera.vb.it)

### **ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI POSTI BARCA IN CONCESSIONE DEMANIALE PRESSO LO SCIVOLO A LAGO IN ZONA "HAPIMAG" PER IMBARCAZIONI DI USO PRIVATO PER IL PERIODO 2019/2028.**

#### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

##### Art. 1 – Oggetto della concessione demaniale ordinaria

La concessione demaniale ha per oggetto n. 12 posti d'ormeggio di circa mq. 15 caduno ( mt. 6 x 2,5 ), ubicati presso lo scivolo a lago esistente in zona Hapimag di Cannero Riviera (rampa di alaggio), debitamente delimitati e numerati dal Comune di Cannero Riviera, da destinare all'attracco di imbarcazioni private, per il periodo 2019/2028.

##### Art. 2 – Conferimento della concessione demaniale ordinaria e durata

La concessione è conferita, previo esperimento di asta pubblica, a favore di chi, in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara, avrà presentato la migliore offerta in rialzo sul canone di concessione a base d'asta.

**La presente concessione demaniale ordinaria ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data di efficacia della concessione, che costituisce momento di consegna formale del bene, e con scadenza al 31/12/2028.**

##### Art. 3 - Canone

Il canone di concessione, da porre quale base d'asta è fissato in €. 360,00 annui per imbarcazioni di lunghezza fino a 6 metri e di €. 450,00 annui per imbarcazioni di lunghezza superiore a 6 metri, comunque non superiori a 8 metri massimo consentiti.

I partecipanti alla gara dovranno presentare un'offerta in aumento percentuale rispetto ai canoni a base d'asta sopra indicati.

L'aggiudicazione avverrà secondo il seguente criterio :

- assegnazione dei posti dal n. 1 al n. 12 in ordine di offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione, procedendo dall'esterno verso l'interno della rampa di alaggio rispettando la numerazione individuata dall'Amministrazione comunale, come indicato nella planimetria allegata;
- eventuali offerte oltre il numero dei posti disponibili resteranno in graduatoria come riserve e potranno trovare aggiudicazione in caso di rinunce per l'intero arco dei nove anni;
- i posti saranno forniti con delimitazione e numerazione a carico del Comune di Cannero Riviera, sugli stessi è consentita la collocazione di argani o verricelli manuali per agevolare le operazioni di alaggio a carico concessionari, da rimuoversi in caso di cessazione della concessione stessa o su richiesta specifica per necessità del Comune;
- le imbarcazioni ivi ubicate potranno essere protette con teli cerati strettamente fissati alle barche stesse, è vietato ogni altro manufatto atto alla copertura e protezione;

Il ritardato pagamento di un'annualità entro trenta giorni successivi alla lettera di pagamento dell'anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 (tre) per cento dello stesso. L'ulteriore ritardo nel pagamento dell'annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione di interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo.

In caso di mancato pagamento dell'intera annualità entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione demaniale decade.

##### Art. 4 – Requisiti del concessionario per il diritto d'ormeggio

Inoltre il concessionario dovrà dichiarare di aver preso piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area da prendere in concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti regole :

- a) manutenzione e pulizia del tratto in concessione;
- b) l'occupazione deve essere limitata al solo spazio assegnato;
- c) lo spazio assegnato e occupato deve essere tenuto ordinato, dove è vietato depositare materiali, attrezzature e/o altri accessori di servizio del natante;
- d) l'accesso da lago ai suddetti posti in concessione dovrà avvenire a motore spento sino al limite dei 200 metri dalla riva, adoperando ogni attenzione e cautela, tenendo conto che lo specchio lacuale adiacente agli spazi è adibito alla balneazione

Al fine della partecipazione all'Asta il concessionario contestualmente alla domanda di partecipazione dichiara di aver preso piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'area da prendere in concessione. E' consentita la partecipazione al Bando anche da parte di chi ancora non è in possesso di imbarcazione, a condizione che nella domanda siano indicate le caratteristiche dell'imbarcazione e che ne entri in possesso entro 90 giorni dall'assegnazione del posto, producendo agli Uffici Comunali la relativa documentazione, pena la revoca dello stesso.

#### Art. 5 – Periodo di attività

L'attività potrà essere svolta per tutto l'arco dell'anno per il periodo 2019/2028.

#### Art. 6 – Obblighi – Oneri - Impegni del concessionario

Il concessionario aggiudicatario del posto barca per ormeggio, al fine della stipula del contratto dovrà :

- produrre copia dell'Assicurazione della Barca da depositarsi agli atti del Comune prima della stipula della Concessione così come la documentazione fotografica;
- sostenere tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti e nessuna esclusa (imposte, tasse, diritti di segreteria, bolli, tassa di registro ecc.) saranno a carico del concessionario;

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il beneficiario si assume altresì l'obbligo:

- di non subaffittare lo spazio concesso ;
- di corrispondere il versamento del canone nel periodo stabilito;
- di rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti.
- della manutenzione ordinaria del bene;

L'autorità concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva, con costo a carico del concessionario, per eliminare:

- eventuali apposizioni di manufatti non autorizzati;
- eventuali situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio.

#### Art. 7 - Manutenzione e spese

Il Concessionario è obbligato ad eseguire, a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria.

Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità. Al termine della concessione le opere autorizzate ed ivi collocate dovranno essere rimosse prontamente a cura e spese del concessionario.

#### Art. 8 - Subconcessione

Sono vietate la sub concessione ed ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene.

#### Art. 9 - Responsabilità

Il concessionario al momento del rilascio della concessione assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni ad esso derivanti (anche verso terzi).

Il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione dell'area, sollevando e mallevando il Comune da ogni pretesa di terzi al riguardo.

La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del demanio.

Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico del concessionario

La concessione è rilasciata senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi.

Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

#### Art. 10 - Sostituzione dell'unità di Navigazione

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superiori gli 8 metri massimo consentiti; in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni al Comune di Cannero Riviera le caratteristiche della nuova unità di navigazione; nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle del posto barca assegnato, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti.

#### Art. 11 - Adempimenti alla scadenza

Allo scadere della concessione il concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie.

Non compete alla concessionaria nel corso della concessione o alla scadenza compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per eventuali nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante lo stato del bene consegnato.

#### Art. 12 – Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte, il concessionario dovrà versare un deposito cauzionale dell'ammontare pari a una annualità del canone offerto.

Il deposito cauzionale versato a garanzia, verrà restituito, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

#### Art. 13 Rinuncia – Decadenza - Recesso

La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Dà diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

La decadenza della concessione è pronunciata dalla Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato pagamento del canone;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
- d) nel caso di mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) qualora si verifichi una violazione della clausole di tutela o di conservazione dell'area o del bene concesso.

L'autorità concedente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, comunica le proprie contestazioni al concessionario assegnando un termine massimo di 30 giorni per fornire eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni rese non siano ritenute idonee, l'autorità concedente dispone, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione fissandone i termini esecutivi e fatti salvi i diritti al risarcimenti dei danni.

E' facoltà dell'autorità concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

La revoca va esercitata con preavviso di 30 giorni precedenti alla data il cui rilascio del bene o del diritto concesso deve avere esecuzione.

Il Comune può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio dell'area o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca del diritto d'uso dei posti di ormeggio, il Comune potrà far rimuovere dal proprio incaricato il natante privo di autorizzazione a spese del proprietario, senza possibilità da parte dello stesso di rivendicare danni o altro conseguenti all'intervento di rimozione.

E' data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contatto dandone avviso scritto e motivato all'autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.

#### Art. 14 – Recesso per pubblico interesse

Il Comune per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente potrà variare le modalità di concessione del bene ed il concessionario dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche nel caso in cui possa derivarne una minor comodità o maggiore spesa

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire.

La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione.

#### Art. 15 – Spese

Tutte le spese comunque inerenti, connesse o accessorie alla concessione di che trattasi sono assunte ad esclusivo carico del Concessionario.

Agli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il Concessionario dichiara di aver visto e specificamente approvato tutti gli articoli del presente disciplinare.

#### Art. 16 – Fonti legislative

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare il R4.D., 30.03.1952 n.327 "Codice della navigazione", il D.P.R. 08.06.1949 n. 631 "Regolamento di Navigazione interna", la L.R. L.R. 17 gennaio 2008 n.2 e il "Regolamento regionale recante: Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (articolo 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008 n.2)" approvato con D.P.G.R. 28 luglio 2009 n. 13/R e s.m.i.

#### Art. 17 – Targhe o titolo di proprietà

Tutti i natanti ormeggiati devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o autocertificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto.

#### Art. 18 – Manutenzioni

I proprietari dei natanti dovranno inoltre provvedere alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dall'incaricato del Comune a spese del concessionario.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio.

#### Art. 19 – Criteri di assegnazione

L'assegnazione dei posti di ormeggio seguirà i seguenti criteri di priorità :

1. unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
2. unità adibite a servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e per il servizio traino;
3. unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
4. unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge;
5. unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate (tali unità dovranno recare sulle fiancate scritte che ne identifichino l'impiego e la società di appartenenza);
6. unità per Associazioni UNLUS e/o non a scopo di lucro;
7. unità di privati;
8. per le unità di privati si procederà con l'assegnazione dei posti dal n. 1 al n. 12 in ordine di offerta economicamente più vantaggiosa, partendo dall'esterno verso l'interno della rampa di alaggio, rispettando la numerazione individuata dall'Amministrazione comunale, come indicato nella planimetria allegata.

9. in caso di offerte paritarie si sorteggerà l'assegnazione del posto;
10. eventuali offerte oltre il numero dei posti disponibili resteranno in graduatoria come riserve e potranno trovare aggiudicazione in caso di rinunce per l'intero arco dei nove anni;

#### Art. 20 – Norme di ordine generale

Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi .

E' vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare immediatamente.

Ogni utente dell'area è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere muniti di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

I posti saranno forniti con delimitazione e numerazione a carico del Comune di Cannero Riviera, sugli stessi è consentita la collocazione di argani o verricelli manuali per agevolare le operazioni di alaggio a carico concessionari, da rimuoversi in caso di cessazione della concessione stessa o su richiesta specifica per necessità del Comune;

Le imbarcazioni ivi ubicate potranno essere protette con teli cerati strettamente fissati alle barche stesse, è vietato ogni altro manufatto atto alla copertura e protezione;

#### Art. 21 - Responsabilità

L'uso dell'area avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno dell'area, sia a manufatti che ad altri natanti.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

#### Art. 22 - Sorveglianza

Il Comune, per il tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

#### Art. 23 – Condizioni di Inagibilità del posto

In caso di inagibilità dell'area per modifiche dei livelli del lago o per manutenzioni varie, l'intestatario della Concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

#### Art. 24 - Penali

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, verrà inflitta una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00, tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa.

Ai proprietari di natanti non autorizzati all'utilizzo dei posti di ormeggio verrà inflitta una penale, come previsto al c. 1, e il Comune potrà far rimuovere dal proprio incaricato il natante privo di autorizzazione a spese del proprietario, senza possibilità da parte dello stesso di rivendicare danni o altro conseguenti alla rimozione. In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, si procederà alla revoca della concessione.

Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca della concessione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito, immediatamente, se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata A./R. o posta elettronica certificata (P.E.C) in ogni altro caso.

L'interessato avrà 7 gg. per controdedurre, decorsi i quali il Responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che verrà notificato all'interessato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C).